

**Procedura CIG 83602096B6 - Accordo quadro per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili
(triennio 2020-2022 oltre eventuale rinnovo biennale)
CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE**

CHIARIMENTO N. 1 DEL 30/07/2020

Quesito:

“In caso di non possesso delle categorie SQ003 (A1 e B1), è consentito il subappalto necessario per tali categorie, essendo di importo inferiore al 10 %, o è necessario partecipare in RTI?”

Risposta:

La facoltà di subappaltare, anche in toto, le prestazioni di cui le richiamate qualifiche è ammessa per la partecipazione alla procedura. Occorre precisare sul punto che, come riportato nel disciplinare di gara alla lettera f) del punto 2.2.1 *“NEL SOLO CASO di qualificazione alla gara e dimostrazione dei requisiti di partecipazione mediante il subappalto, summenzionata dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto o di concedere in cottimo, dovrà essere corredata da: iii. indicazione del subappaltatore individuato e le relative dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui l’art. 80 del D.lgs. 50/16.”*

Il soggetto che intenda partecipare alla procedura, dimostrando il possesso dei requisiti attraverso il subappalto, sarà tenuto a fornire dunque il DGUE dei soggetti assunti come subappaltatori così da consentire alla stazione appaltante le necessarie verifiche sulla sussistenza dei requisiti dichiarati.

CHIARIMENTO N. 2 DEL 30/07/2020

Quesito:

“In merito alle categorie OG10, OG11 e OS4, di importo inferiore al 10% dell'importo, queste possono essere subappaltate al 100%, rispettando il limite del 40% dell'importo dell'accordo quadro?”

Risposta:

Limitatamente alle categorie OG11 e OS4, rientrando le stesse nel novero delle categorie c.d. “SIOS” non è ammessa tale forma di partecipazione. Si consideri che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. MIT n. 248/16 è ammesso il subappalto delle categorie c.d. “SIOS” fino al concorrere del limite massimo del 30 % della categoria stessa. In corso di esecuzione dell’accordo quadro, potendo essere affidati contratti applicativi con importo opere in categorie SIOS superiore al 10 %, un soggetto che non è in possesso della relativa attestazione, incorre inoltre nell’impossibilità di subappaltare le stesse oltre il limite del 30% e dunque ricadrebbe nella circostanza di non poter far fronte all’esecuzione. La previsione della qualificazione in categoria SIOS d’importo inferiore al 10 % dell’ammontare complessivo dell’accordo quadro, sin dalla pubblicazione del bando, è volta a scongiurare siffatta ipotesi.

In riferimento alla categoria OG10, preso atto del refuso presente nella tabella al punto 1.3 del disciplinare, si è provveduto a rettificare il testo: la categoria OG10 infatti è subappaltabile al 100%.

CHIARIMENTO N. 3 DEL 30/07/2020

Quesito:

“si richiede se la documentazione di gara è solo quella scaricabile dal portale, diversamente chiediamo dove è possibile reperire altra documentazione tipo elaborati, disegni ecc.”

Risposta:

Trattandosi di accordo quadro con la procedura si intende affidare opere relative ad un perimetro generale delle obbligazioni contrattuali, poi destinate ad essere specificate in una successiva fase, mediante l’attivazione di specifici contratti di appalto supportati dalla relativa documentazione progettuale. Al momento del sopralluogo il concorrente potrà prendere visione dei contratti applicativi affidati con precedente accordo quadro.

CHIARIMENTO N. 4 DEL 30/07/2020

Quesito:

“I progettisti possono essere indicati o devono obbligatoriamente entrare in RTI?”

Risposta:

Sul punto si rimanda al precedente chiarimento n. 1 del 30/08/2020.

Davide D'Avanzo
Responsabile del Procedimento